

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 50		Data 29/03/2022	
	OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL
 BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO**

Originale

L'anno 2022 addì 29 del mese di Marzo alle ore 15.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2)	Mete Christian	Consigliere_Ass	AG
3)	Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4)	Gugliotta Michele	Assessore	SI
5)	Vescio Antonella	Consigliere_Ass	AG

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza come previsto dal decreto sindacale n. 03 in data 22/10/2021, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le convenzioni con i CAAF presenti sul territorio citati in narrativa, e allegate alla presente sotto la lettera A) e B) per i servizi di assistenza fiscale e per il servizio di ricevimento e trasmissione domande relative alla concessione del bonus elettrico per disagio fisico;
- 2) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa, alla sottoscrizione delle convenzioni in nome e per conto di questo Comune, ed a predisporre gli atti di impegno di spesa previsti con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto;
- 3) Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in esecuzione all'art. 125 della Legge n. 267/2000;
- 4) Con successiva e separata votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134- comma 4 della Legge n. 267/2000 e s.m.i, onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

ALLEGATO A)**“Convenzione Bonus elettrico per disagio fisico”**

L'anno il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Borgo Ticino (No) con sede in Via Circonvallazione, 37 cap. 28040 codice fiscale: 80009810039, telefono 0321 90271 int. 2 indirizzo e-mail: comune.borgoticino@legalmail.it, rappresentato dal Dott. Regis Milano Michele in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune.

E

CAAF/CAF SSP CISL S.r.l., con sede legale in Torino, Via S. Anselmo n.11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Amministratore Delegato Marchina Antonio, nato a Torino il 05/10/1951 – residente in Torino, Corso Brunelleschi 2– C.FISC. MRCNTN51R05L219X, munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caaf.

Preso atto che:

- con il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, art.1, comma 375 Legge n.266/2005 e art.3 commi 9 e 9-bis del Dlg n.185/2008 e s.m.i.; e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, art.60, comma 1 Legge n.221/2015, saranno riconosciute automaticamente ai soggetti con ISEE in corso di validità compreso nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- con il DCO 204/2020/R/com l'ARERA ha stabilito di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus sociale elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato.

Considerato che:

- i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caaf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caaf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caaf;
- Che il CAAF/CAF SSP CISL S.r.l, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caaf;

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caaf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caaf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caaf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caaf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il Caaf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caaf dichiara di manlevare il Comune di Borgo Ticino (No) rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

- Ferme restando le condizioni in premessa, il Caaf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.
- Il Caaf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione
- Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus disagio fisico) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caaf e acquisita dalla piattaforma SGATE.
- Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.
- Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.
- Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

Art. 9 - Obblighi del Caaf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caaf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT77M0853001002000000000958.

Il Caaf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Borgo Ticino ed alla Prefettura di Novara (Ufficio Territoriale del Governo di Novara) della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

All. B)

Convenzione per la gestione del “bonus elettrico per disagio fisico”

L'anno il giorno _____

TRA

Il Comune di Borgo Ticino con sede in Via Circonvallazione, 37 cap. 28040 codice fiscale: 80009810039 telefono 0321 90271 int. 2 indirizzo e-mail: comune.borgoticino@legalmail.it rappresentato dal Dott. Regis Milano Michele in qualità di Responsabile del Servizio Area Amministrativa -Servizi Generali di seguito denominato Comune.

E

Il CAF ITALIA SRL P.Iva 07090671004 iscrizione all'albo n° 00066 in data 07/03/2003 con sede in Roma (RM) Via di Santa Croce in Gerusalemme 96 CAP 00185

in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona dell' Amministratore Unico Dott.ssa Maria Emilda Sergio nata a Taurianova (RC) il 09/02/1982

PREMESSO

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico e idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
- che a partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/2012/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è in vigore il regime di compensazione della spesa per **Disagio Fisico**,
- lo stesso bonus disagio fisico dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiara la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita;
- che il BONUS per DISAGIO FISICO può essere gestito dai Comuni in convenzione con i CAF e che l'introduzione del nuovo bonus per gravi condizioni di salute, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha comportato adeguamenti software del sistema

Art. 5

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 6

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Borgo Ticino (No) rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 3,00 più IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF. Il CAF dovrà inviare al Comune un rendiconto con il numero delle domande trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo della trasmissione delle stesse. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti.

Art. 8

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha valore per l'anno 2022, e sino a nuove disposizioni ministeriali potrà essere prorogata annualmente per espressa disponibilità da entrambi le parti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/04/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 07/04/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 29/03/2022

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 07/04/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele